

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 17/07/2025

A tutte le Aziende
loro sedi

Circolare Flash n. 6

Oggetto: **Malattia - rientro anticipato al lavoro e certificazione nei giorni festivi e prefestivi e certificazione ospedaliera**

Riduzione del periodo di prognosi per rientro anticipato al lavoro

Tra le informazioni contenute nel certificato di malattia telematico, la data di fine prognosi costituisce il termine ultimo ai fini dell'erogazione della prestazione economica di malattia, assumendo un significato di rilievo da un punto di vista amministrativo-previdenziale.

Sotto il profilo medico legale, tale data rappresenta un elemento "previsionale" sul decorso clinico e sull'esito dello stato patologico riportato in diagnosi, suscettibile di possibili variazioni sia in termini di prolungamento sia di riduzione.

Nell'ipotesi di un prolungamento dello stato morboso, il lavoratore provvede a farsi rilasciare dal medico uno o più certificati di continuazione, solo a fronte dei quali è possibile il riconoscimento, per l'ulteriore periodo di incapacità temporanea al lavoro, della tutela per malattia.

Uguualmente, nel caso di una **guarigione anticipata**, il lavoratore è tenuto a richiedere una **rettifica** del certificato in corso, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro.

La rettifica della data di fine prognosi, a fronte di una guarigione anticipata, rappresenta un **adempimento obbligatorio da parte del lavoratore**, sia nei confronti del datore di lavoro ai fini della ripresa anticipata dell'attività lavorativa, sia nei confronti dell'Inps.

È da ritenersi che, in presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro **non possa consentire la ripresa dell'attività**, in base alla normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ne consegue che il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente l'attività rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, **potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata.**

Si tratta di un obbligo nei confronti del datore di lavoro, la cui inosservanza potrebbe essere passibile di **contestazione disciplinare.**

Per quanto concerne, invece, l'obbligo del lavoratore nei confronti dell'Inps, si evidenzia che lo stesso è tenuto a garantire la massima collaborazione e correttezza verso l'istituto nei confronti del quale, con la presentazione del certificato di malattia ha inteso instaurare uno specifico rapporto di natura previdenziale con conseguente possibile erogazione - in presenza di tutti i requisiti normativamente previsti - della relativa indennità economica.

Il lavoratore è, quindi, tenuto a comunicare, mediante la rettifica del certificato telematico, il venir meno della condizione morbosa.

La rettifica deve essere richiesta al medesimo medico che ha redatto il certificato riportante una prognosi più lunga.

Rilascio certificazione nei giorni festivi e prefestivi e certificazione ospedaliera

Per quanto riguarda questo specifico argomento ribadiamo quanto già comunicato nella ns. Circolare Flash n. 40 del 2 novembre 2020: nei giorni festivi e prefestivi, il lavoratore si deve rivolgere al medico di continuità assistenziale (ex Guardia Medica) per il rilascio del certificato di malattia.

Questo vale sia per le **malattie iniziate nei giorni festivi e prefestivi**, sia per giustificare la **continuazione** di una malattia certificata fino al venerdì.

Tale considerazione assume rilievo in quanto l'Inps riconosce la malattia soltanto dal giorno del rilascio del certificato; **il medico, per legge, non può giustificare i giorni di assenza precedenti alla visita ambulatoriale del paziente.**

Per ricoveri e accessi al Pronto Soccorso, **il lavoratore deve richiedere alla struttura ospedaliera la certificazione del periodo di degenza e la prognosi. Deve, inoltre, assicurarsi che la trasmissione telematica sia stata correttamente effettuata.**

Se la struttura ospedaliera non può rilasciare il certificato telematico e consegna al lavoratore un certificato cartaceo, il lavoratore stesso deve accertarsi che ci siano tutti i dati anagrafici, diagnosi in chiaro, data di inizio della malattia, data di rilascio del certificato, data di fine prevista della malattia, tipo di certificato (inizio, continuazione o ricaduta), tipo di visita (ambulatoriale o domiciliare), residenza o domicilio abituale e domicilio di reperibilità durante la malattia.

Il certificato dovrà essere inviato all'Inps e al datore di lavoro, seguendo le modalità previste per i certificati cartacei.